

**SENTENZA N. 1/2024**

**La Corte Federale d'Appello**  
composta dai signori

**Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi, presidente**

**Avv. Dario Lupo**

**Avv. Vito Stucci**

riunitasi in camera di consiglio in Roma il 9 febbraio 2024, dopo l'udienza di discussione, ha pronunciato il seguente provvedimento.

\* \* \*

Con sentenza n. 18/2023 del Tribunale Federale alla Signora Gatti Eleonora, in qualità di istruttrice presso la ASD Ginnastica Biancoverde s.s.d. a r.l. è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi due, in quanto ritenuta responsabile di violazione dell'art. 2 R.G.D., in relazione all'art. 7 del codice etico F.G.I. e all'art. 2 del codice comportamento sportivo del CONI, in funzione di accertati fatti connessi a un episodio disciplinarmente rilevante per metodi educativi incoerenti con detti principi espressi dall'ordinamento sportivo.

La Procura Federale, in data 6 dicembre 2023, ha presentato atto di reclamo avverso l'assoluzione della suddetta ASD.

Resiste quest'ultima con memoria del 27 dicembre 2023, in cui veniva peraltro presentato appello incidentale su taluni profili del provvedimento di primo grado.

All'udienza del 9 febbraio 2024 venivano ascoltati il Procuratore Federale (presente presso la sede della FGI) e l'Avv. Desi Bruno, collegata in modalità telematica, alla presenza della legale rappresentante della ASD, Signora Claudia Cherici.

Il reclamante ha insistito per l'accoglimento del gravame, con richiesta di irrogazione dell'ammenda pari a € 3.000,00. La difesa della società incolpata ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado, riportandosi comunque al contenuto della propria memoria, contenente appello incidentale.

Riunita la Corte in camera di consiglio, all'esito è stata reso il dispositivo riportato in calce, con la seguente contestuale motivazione.

**MOTIVI**

Il reclamo della Procura Federale va parzialmente accolto, per quanto di ragione, mentre appare inammissibile l'appello incidentale, non essendo il difensore dell'Associazione officiato dall'unico soggetto sanzionato in primo grado.

La Corte, infatti, ritiene di dover valorizzare la condanna della Signora Gatti, pacificamente passata in giudicato.

Tanto emerge coralmemente dagli atti e, per quanto irrituale, dalla conferma del patrocinio in primo grado della stessa Signora Gatti che, con atto dell'8 gennaio 2024, ha prestato acquiescenza alla condanna a due mesi di sospensione a carico dell'istruttrice.

Tale sanzione irrogata dal Tribunale Federale influisce, dunque, sia per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, sia a titolo di responsabilità oggettiva sull'Associazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera a) dello stesso Regolamento.

Data l'evidenza del contesto, tuttavia, non può che applicarsi la sanzione più lieve prevista dall'ordinamento e, precisamente dall'art. 10, comma 2, del Regolamento sopra richiamato, limitando la censura alla pura ammonizione e, alla luce di quanto sopra, invitando la società a non commettere, per l'avvenire, altre mancanze disciplinari e a osservare i criteri di alta vigilanza nell'interesse degli atleti e dell'organizzazione delle attività sportive.

**P.Q.M.**

**- letti gli atti di causa;  
- sentite le richieste formulate dalla Procura Federale e dalla difesa della società incolpata;  
- in parziale riforma della sentenza impugnata,  
irroga alla ASD Ginnastica Biancoverde s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione della ammonizione, con invito per il futuro a osservare i criteri di alta vigilanza nell'interesse degli atleti e dell'organizzazione delle attività sportive. Nulla per le spese.**

**Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.**

Roma, 9 febbraio 2024.

**f.to Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi, presidente**

**f.to Avv. Dario Lupo**

**f.to Avv. Vito Stucci**